



MISURA B2.1 - MISURA B2.3

Programma unitario di intervento – Interventi per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) DEL SOGGETTO GESTORE

1. Format delle dichiarazioni previste fra gli adempimenti a carico dei Beneficiari di cui all'art. 6 della Concessione

Per le dichiarazioni e per gli elaborati cui si riferiscono si utilizzeranno, con gli eventuali opportuni adattamenti, i sottoelencati format che vengono allegati alla presente comunicazione:

Format D1 disponibilità immobile art. 6, comma1, lettera a;

Format D2 perizia giurata acquisto immobile art. 6, comma 1, lettera b;

Format D3 Perizia asseverata conformità urbanistica art. 6 comma1 lett. c;

Format D4 DSAN Impegno al cofinanziamento art. 6 comma1, lett d;

Format D5 Attestazione banca;

Format D6 Perizia asseverata computo metrico e tempi di realizzazione art. 6, comma 1 lett. f e g.

Format D7 Perizia rispetto principi trasversali;

Format D8 Schema di quadro comparativo di sintesi

I suddetti format unitamente alla documentazione prevista dall'art. 6 della Concessione vanno inviati utilizzando esclusivamente la sezione "Integrazione documentale" dello sportello https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/.

2. Format per la richiesta delle anticipazioni di cui all'art.13 della Concessione

Per la richiesta delle anticipazioni e per le relative fideiussioni di cui all'art. 13 della Concessione si utilizzeranno i sottoelencati format che vengono allegati alla presente comunicazione:

Format richiesta anticipazione 15%;

Format richiesta anticipazione 40%;

Format fideiussione 15% Mis. B2.1

Format fideiussione 40% Mis.B2.1

Format fideiussione 15% Mis. B2.3

Format fideiussione 40% Mis.B2.3

Le richieste vanno inviate utilizzando esclusivamente la sezione "Integrazione documentale" dello sportello https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/

3. Proroga del termine previsto per gli adempimenti di cui all'art.6 della Concessione

La proroga del termine previsto dall'art.6, comma 1, può essere richiesta, prima della relativa scadenza, per 60 giorni naturali e consecutivi.

Le richieste vanno inviate utilizzando esclusivamente la sezione "Integrazione documentale" dello sportello https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/

4. Disponibilità della sede dell'unità locale in cui viene realizzato l'investimento di cui all'art.6 della Concessione

La presenza nel programma degli investimenti del solo acquisto di attrezzature non esime dal dover dare dimostrazione, ai sensi dell'art.6, comma1, lett. a), della disponibilità, per un periodo non inferiore a 9 anni, di una sede operativa idonea all'esercizio dell'attività prevista. Analoga disponibilità va dimostrata anche per eventuali sedi secondarie e per istallazioni esterne (es. hub di ricarica, centri informativi, ecc.). Ne consegue l'obbligo di attestare, mediante perizia asseverata, quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. c) e e) della Concessione, sia per la sede operativa che per eventuali sedi secondarie e istallazioni esterne, nonché di produrre la documentazione indicata negli altri commi e "lettere" dell'art.6, in quanto pertinente.

5. Relazione DNSH di cui all'art.6 della Concessione

Il Relazione di verifica della conformità del progetto e delle attività di realizzazione al principio "Do No Significant Harm" (DNSH), va elaborata, per come previsto nella Concessione, nel rispetto dei contenuti della "Guida Operativa" di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo, si richiama il comma 6 dell'art.2 del Bando che prevede che i Progetti del PNC SISMA devono "rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm")". I progetti ricadono, pertanto, nel "Regime 2" previsto nella richiamata Guida operativa. Per la stesura della Relazione si farà dunque riferimento, in relazione alle tipologie di intervento previste nel Programma degli investimenti, alle relative schede tecniche, di cui alla parte terza della Guida, e alle relative check list, in relazione alla natura dell'investimento e ai "vincoli" in queste previsto per il "Regime 2".

L'analisi del rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico, di cui all'art.6, comma 1, lett.h) della Concessione, è assorbito dalla relazione DNSH. Nella relazione di cui al punto soprarichiamato se ne illustreranno sinteticamente le conclusioni.

6. Modifica del conto corrente dedicato in via esclusiva all'operazione

Lo spostamento del conto corrente dedicato ad altro istituto va comunicato preventivamente ed è ammissibile una sola volta, entro i primi sei mesi dalla notifica della concessione. Successivamente è ammissibile su motivata richiesta e solo per motivi non imputabili al beneficiario. In ambedue i casi dovrà essere prodotto: l'estratto conto del vecchio conto debitamente sottoscritto dall'istituto di credito; gli estremi del nuovo conto e dei soggetti che vi possono operare, con DSAN; l'estratto conto debitamente sottoscritto dal nuovo istituto di credito dal quale risulti il versamento/trasferimento della dovuta quota del cofinanziamento. Se sul vecchio conto sono stati fatti dei pagamenti, anche mediante carta di credito, perché questi possano essere riconosciuti, in sede di richiesta di erogazione, dovrà essere prodotta la relativa documentazione probatoria attenendosi strettamente a quanto previsto dall'art.10 della concessione che richiede, tra l'altro, l'esibizione di specifica documentazione rilasciata dall'istituto di credito e a quanto eventualmente stabilito nel disciplinare di cui all'art.13 della Concessione.

7. Cofinanziamento a carico del Beneficiario

L'art.21, comma 2, della Concessione vieta il cumulo delle agevolazioni. Non possono, pertanto, essere acquisite garanzie e/o finanziamenti rilasciati ai sensi del regolamento de minimis.

8. Spese previste dal programma degli investimenti

Indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari e dalle classificazioni fiscali, sono ricompresi sotto la voce attrezzature e/o immobilizzazioni materiali anche i seguenti investimenti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma da agevolare:

 i macchinari annessi agli impianti fissi (caldaie per la produzione di acqua calda; motori condizionamento e macchine scambiatrici; pannelli fotovoltaici e simili per la produzione di energia per uso proprio, generatori aria calda e simili; impianti idraulici rimovibili, ecc.); palloni pressostatici stagionali; strutture e prefabbricati amovibili e simili.

I costi relativi a macchinari, attrezzature e strumentazioni, che devono essere esclusivamente nuovi di fabbrica e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore), possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa oggetto di investimento.

Non sono ammesse opere in economia mentre sono ammesse le spese con fatturazione separata per opere finite quali le impiantistiche, le opere specialistiche, ecc.

I corpi illuminanti di pregio, non commerciali, possono essere considerati arredo.

L'attestato di verifica del rispetto dei limiti percentuali e/o di importo delle macro-voci previsti nei richiamati prospetti F4 del piano d'impresa (opere murarie; acquisto terreni; acquisto immobili; consulenze tecniche; spese avviamento; spese tecniche e consulenze specialistiche per certificazioni; formazione; tutoraggio) potrà essere redatto dallo stesso tecnico incaricato di redigere il computo metrico.

9. Costo del personale dipendente- Art.53 GBER

Il costo del personale dipendente, per come previsto dall'art.6, comma1, lett. f), punto 1, quarta alinea della Concessione, può essere rendicontato solo dalle imprese che hanno chiesto ed ottenuto il finanziamento del regime principale in base all'art.53 GBER, a condizione che il piano finanziato riguardi la costruzione di un'offerta digitale volta a rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, offerta che l'impresa gestirà direttamente verso il pubblico. La condizione esclude, pertanto, che l'offerta sia rivolta ad altri operatori.

Ove ammissibile, le ore rendicontabili sono solo quelle ordinarie, nella misura massima di 1720 all'anno. Non sono rendicontabili le spese riferite a personale che svolge attività di tipo amministrativo/contabile. Sono ammissibili le prestazioni rese da titolari di impresa individuale e da amministratori, se qualificati in relazione all'attività da svolgere e rendicontate a costi analitici; al riguardo, potrà essere riconosciuto ammissibile esclusivamente un costo orario non superiore al costo standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto e per un impegno orario annuo massimo dell'80% per le microimprese; del 40% per le piccole imprese; del 20% per le medie imprese. Nel corso dell'esecuzione del progetto e dell'approntamento della sede operativa, è ammissibile che il personale dedicato operi in una sede diversa.

10. Presentazione di un primo stato di avanzamento

La presentazione di una prima richiesta di pagamento deve avvenire necessariamente entro dodici mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione, a pena di revoca della stessa concessione. La mancata presentazione di una prima richiesta di pagamento entro tale termine preclude evidentemente la possibilità di presentare qualsiasi altra richiesta.

11. Tenuta del fascicolo di progetto e conservazione della documentazione

1. Il fascicolo di progetto deve essere articolato di massima in quattro sezioni, per ciascuna delle quali viene indicato di seguito il contenuto minimo.

A. Sezione anagrafica:

- a. Azione/sub-azione (codifica e titolo);
- b. Denominazione dell'operazione/progetto;

7/16

- c. Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto;
- d. Ragione sociale dell'impresa beneficiaria;
- e. Indirizzo e recapiti;
- f. Luogo archiviazione della documentazione afferente l'operazione/progetto;
- g. Rappresentante legale (nome, cognome e indirizzo);
- h. Piano d'impresa, Programma degli investimenti, Variazioni approvate.

B. Sezione della documentazione tecnica e amministrativa:

- a. Atti di ammissione al finanziamento:
 - 1. Copia domanda di finanziamento;
 - 2. Concessione;
 - 3. Documentazione in originale degli atti di cui all'art.6 della Concessione;
 - 4. Documentazione in originale degli atti di cui agli artt. 17,18, e 19 della Concessione;
 - b. Conferimento incarichi professionali e contratti con fornitori:
 - 1. Contratti con professionisti;
 - 2. Ordini d'acquisto e Contratti con fornitori.
 - c. Adempimenti relativi alla pubblicità:
 - 1. Documentazione anche fotografica attestante il rispetto degli adempimenti.
- d. Documentazione in originale relativa ai titoli abilitativi e simili (concessioni, autorizzazioni, conformità, collaudi, certificazioni, ecc.);

C. Sezione Contabile e finanziaria:

- a. Estremi del c/c dedicato esclusivamente all'operazione
- b Indicazione della codifica contabile adottata.
- c. Fatture o eventuali altri documenti di forza probante equipollente e quietanze liberatorie.
- d. Ordini di pagamento (bonifici, assegni) effettuati.
- e. Versamenti ritenute di acconto (ove previste).
- f. Documentazione completa in originale relativa alle attestazioni di spesa e richieste di erogazione inviate (anticipazioni, rimborsi, saldi) di cui all'art.13.
- g Estratti conto del conto dedicato esclusivamente all'operazione;
- h Copia autentica e aggiornata del registro cespiti;

i. Indicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili e fiscali ove non disponibili presso l'unità locale.

D. Sezione monitoraggio e controlli

- a. Comunicazioni di monitoraggio;
- b. Verbali di controllo;
- 2. Le modifiche del luogo di conservazione vanno tempestivamente comunicate al Soggetto gestore e, successivamente alla conclusione dell'intervento, al Soggetto attuatore.

12. Variazioni oggettive al Piano d'impresa e al Programma degli investimenti

L'art.17, comma 5, della Concessione prevede che, in sede di presentazione della documentazione preliminare di cui all'art. 6, è possibile proporre contestualmente istanza per apportare variazioni al Programma degli investimenti a condizione che le variazioni rispettino le limitazioni previste nello stesso comma 5. In questo caso, se non si configura una modifica sostanziale che incida direttamente sui criteri di valutazione, è possibile produrre direttamente gli elaborati previsti dall'art.6 con riferimento alle variazioni previste, allegando una relazione asseverata dal tecnico incaricato che le illustri, le motivi e ne dichiari la coerenza con il piano d'impresa presentato e la sua completa realizzazione, secondo quanto previsto dal successivo comma 7 del medesimo art.17.

13. Servizi di tutoraggio

I servizi di tutoraggio, previsti dall'art. 16 della Concessione, potranno essere attivati solo conclusione delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 della Concessione.